CITTÀ
DI ANDRIA

DISCIPLINARE
PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI ABBANDONO DEL CONIUGE
O DI ESTRANEITÀ IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI
AI SENSI DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159.

Il presente disciplinare definisce le modalità per poter richiedere l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che dovrebbero essere considerate per il calcolo dell' ISEE (indicatore situazione economica equivalente).

La richiesta di accertamento deve essere presentata dal cittadino al fine di ottenere l'attestazione:

A) dello stato di abbandono del coniuge (art. 3, c.3. lett. e) del D.P.C.M. n. 159/2013);

B) dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore, per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (art.6, c.3 lett b) punto 2 del D.P.C.M. n. 159/2013);

C) dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi, per le prestazioni rivolte a minorenni (art. 7, c.1 lettera e) del D.P.C.M. n.159/2013).

A) Dichiarazione dello stato abbandono del coniuge
(articolo 3 – comma 3 lettera e) del D.P.C.M. n. 159/2013)

L'articolo 3, comma 3 - lettera e) del D.P.C.M. n. 159/2013 evidenzia una delle situazioni esclusive in cui i coniugi, che hanno diversa residenza anagrafica, costituiscono nuclei familiari distinti, ovvero "*quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali"*.

L'attestazione di abbandono viene prodotta al compimento dell'iter di seguito indicato.

1) Istanza del richiedente:
il coniuge che intenda far valere la situazione di "abbandono" ai sensi dell'articolo 3 – comma 3 lettera e) del D.P.C.M. n. 159/2013, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente dei Servizi Sociali utilizzando la procedura informatizzata presente sullo sportello telematico (Sportello Amico) accessibile dal sito istituzionale del Comune di Andria / Servizi sociali - Sportello telematico | Sportello Telematico Unificato -, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro/a coniuge.

Allo scopo, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ove dichiarare:
- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
- l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore;
- l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio l'usufrutto) su un immobile di proprietà del coniuge;

Tale autocertificazione dovrà essere corredata da almeno uno dei seguenti documenti necessari ai fini della miglior comprensione della situazione in esame:

- copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale ("*Violazione degli obblighi di*

assistenza familiare") secondo cui:

> Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
> Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
> 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
> 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
> Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
> Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

- copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge;

- copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. n. 223/1989. È sufficiente per l'esclusione dal nucleo del/della coniuge, ai fini ISEE, aver avviato il procedimento telematico di cancellazione anagrafica per irreperibilità consultabile al seguente link: Cancellazione anagrafica per irreperibilità | Sportello Telematico Unificato;

- altra documentazione probatoria.

A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale incaricata all'approfondimento del caso e alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di abbandono, il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune certifica l'eventuale stato di abbandono entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza.

In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune comunica, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza, l'impossibilità a rilasciare la certificazione dello stato di abbandono.

Gli atti di accertamento dello stato di abbandono mantengono la loro efficacia sino al 15 gennaio dell'anno successivo alla loro presentazione (data di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica).

La presentazione informatizzata dell'istanza non prevede oneri a carico del richiedente.

CITTÀ DI ANDRIA

B) Dichiarazione di estraneità affettiva ed economica del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale
(articolo 6 – comma 3 lettera b) punto 2) del D.P.C.M. n. 159/2013)

L'articolo 6, comma 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 sancisce le regole per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età nel caso di erogazione in ambiente residenziale a ciclo continuativo.
In particolare, alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 si evidenzia che
[…] "*in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata:*
1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici".

L'attestazione di estraneità affettiva ed economica del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale viene prodotta al compimento dell'iter di seguito indicato.

1) Istanza del richiedente:
il genitore che intenda far valere la situazione di "estraneità" affettiva ed economica del figlio per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale ai sensi dell'articolo 3 - comma 3 lettera b) del D.P.C.M. n. 159/2013, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente dei Servizi Sociali utilizzando la procedura informatizzata presente sullo sportello telematico (Sportello Amico) accessibile dal sito istituzionale del Comune di Andria - Sportello telematico | Sportello Telematico Unificato -, diretta ad accertare la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici.

Allo scopo, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ove dichiarare:
- l'assenza di qualsiasi contatto con il figlio da almeno sei mesi (180 giorni);
- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il figlio ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
- l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore o viceversa;
- l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto o nuda prorietà) su un immobile di proprietà del genitore o del figlio;

Tale autocertificazione dovrà essere corredata da almeno uno dei seguenti documenti necessari ai fini della miglior comprensione della situazione in esame:

- copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale ("*Violazione degli obblighi di assistenza familiare"*) secondo cui:

> Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
> Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
> 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
> 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
> Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
> Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

- copia di denunce e/o procedimenti e/o misure cautelari e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal figlio nei confronti del genitore o viceversa;
- altra documentazione probatoria.

L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza formale delle persone interessate e previa relazione dell'Assistente Sociale incaricata all'approfondimento del caso e alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

Successivamente il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune certifica:

- la sussistenza delle condizioni di estraneità affettiva ed economica del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale,

ovvero

- la non sussistenza delle condizioni di estraneità affettiva ed economica del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale,

ovvero

- l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità affettiva ed economica del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale.

Gli atti di accertamento delle condizioni di estraneità affettiva ed economica del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale mantengono la loro efficacia sino al 15 gennaio dell'anno successivo alla loro presentazione (data di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica).

La presentazione informatizzata dell'istanza non prevede oneri a carico del richiedente.

CITTÀ
DI ANDRIA

C) Dichiarazione di estraneità affettiva ed economica del genitore nei confronti del/dei minore/i per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni
(articolo 7 – comma 1 lettera e) del D.P.C.M. n. 159/2013)

L'articolo 7, comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013 sancisce le regole per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, con riferimento al genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio.
In particolare, il genitore fa parte del nucleo familiare del minore, salvo che ricorra uno dei seguenti casi:
"a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici."

L'attestazione di estraneità affettiva ed economica del genitore nei confronti del/dei minore/i per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni viene prodotta al compimento dell'iter di seguito indicato.

1) Istanza del richiedente:
il genitore che intenda far valere la situazione di "estraneità" dell'altro genitore nei confronti del/dei minore/i per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni ai sensi dell'articolo 7 - comma 1 lettera e) del D.P.C.M. n. 159/2013, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente dei Servizi Sociali utilizzando la procedura informatizzata presente sullo sportello telematico (Sportello Amico) accessibile dal sito istituzionale del Comune di Andria - Sportello telematico | Sportello Telematico Unificato -, diretta ad accertare la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, la non reperibilità dell'altro genitore ovvero la presenza di genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati e l'assenza di incontri tra genitori e minore.

Allo scopo, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ove dichiarare:
- la sussistenza o meno di provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
- la registrazione o meno di atti e contratti nei quali i due genitori risultano coparti;
- la registrazione o meno di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultano coparti;
- l'assenza di qualsiasi contatto del genitore/figlio da almeno sei mesi (180 giorni).

Tale autocertificazione dovrà essere corredata da almeno uno dei seguenti documenti necessari ai fini della miglior comprensione della situazione in esame:

- copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale ("*Violazione degli obblighi di assistenza familiare"*) secondo cui:

> Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
> Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
> 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
> 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
> Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

- altra documentazione probatoria.

L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza formale delle persone interessate e previa relazione dell'Assistente Sociale incaricata all'approfondimento del caso e alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

Successivamente il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune certifica:

- la sussistenza delle condizioni di estraneità affettiva ed economica del genitore nei confronti del/dei minore/i per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni,

ovvero

- la non sussistenza delle condizioni di estraneità affettiva ed economica del genitore nei confronti del/dei minore/i per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni,

ovvero

- l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità affettiva ed economica del genitore nei confronti del/dei minore/i per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni; ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/i minore/i.

Gli atti di accertamento delle condizioni di estraneità affettiva ed economica del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale mantengono la loro efficacia sino al 15 gennaio dell'anno successivo alla loro presentazione (data di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica).

La presentazione informatizzata dell'istanza non prevede oneri a carico del richiedente.